

IL COMMERCIO FRIULANO

Periodico quindicinale per il Friuli

Abbonamento annuo Lire 12.00
 » semestrale » 7.00
 Un numero separato » 0.50
 Comunicati per protesti cambiali, la linea o spazio di linea corpo 6 L. 4.00; minimo L. 15.00.

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
 UDINE - Via Jacopo Marini, 8, pianoterra
 Fondatore: EMILIO KLAMPERER
 Successore ten. colonnello KLAMPERER cav. RODOLFO

PUBBLICITÀ: Commerciale L. 0.50 per millimetro d'altezza di colonna - Comunicati, Bilanci, Corsi, Azie ecc. L. 2.50.
 Gli abbonamenti non disdetti per raccomandato un mese prima della scadenza s'intendono rinnovati per un altro anno.

Cose vecchie e... poco osservate

Il commerciante deve tenere in ordine la contabilità

Vi sono dei commercianti, e noi ne conosciamo diversi, che non hanno per la contabilità quella cura che dovrebbero avere. Tengono magari in un tavolo del retrobottega commiste alla rinfusa fatture, ricevute, carta straccia, pezzi di spago, annotazioni, fogli volanti, ecc. Tutto ciò è deplorevole e passibile di gravi conseguenze. Ricordiamo che il commerciante, per seguire l'andamento della sua azienda, cioè per conoscere la consistenza patrimoniale e le variazioni che va subendo, per curare la riscossione dei suoi crediti ed il pagamento dei debiti, deve tenere scritture compilate su appositi libri, o registri. Essi variano naturalmente a seconda della natura e dell'entità dell'azienda e fondamentalmente si distinguono in libri obbligatori e facoltativi (ausiliari). I libri obbligatori sono quelli che la legge impone al commerciante di tenere non solo nell'interesse suo, ma specialmente nell'interesse pubblico, perché in caso di fallimento si possa ricostruire colla maggiore possibile esattezza le operazioni compiute dal disestato. I libri che ogni commerciante deve tenere sono: il giornale, il libro inventari ed il copialelettere; la contabilità si occupa naturalmente dei due primi e specialmente del libro giornale. Ma non basta tenere i suddetti libri, occorre che il commerciante li tenga regolarmente. Perciò:

I registri

a) I libri obbligatori vanno bollati e vidimati prima di essere posti in uso: quindi non è legalmente tenuto il giornale che, vidimato ad esempio, il 22 luglio 1929, inizia le sue scritture colla data del 1 settembre.

b) Il giornale va presentato una volta all'anno per la vidimazione, la quale si fa solitamente dopo la chiusura dei conti. Supponiamo, come molto spesso accade, che i conti si chiudano il 31 dicembre.

Le operazioni di chiusura esigono qualche tempo; supponiamo che durino fino al 20 gennaio. Di solito si presenta il giornale al Tribunale per la vidimazione dopo le registrazioni di chiusura dei conti che portano la data del 31 dicembre, il che costituisce manifestamente un'irregolarità, perché il giornale va tenuto giorno per giorno. Inoltre, effettuandosi la vidimazione il 24 gennaio (ripetendo il caso supposto), il commerciante compila registrazioni del nuovo esercizio sotto la data in cui le operazioni ebbero luogo (1-2 ecc. di gennaio), il che è una nuova irregolarità, perché manifestamente le date di compilazione delle scritture non corrispondono a quelle in cui i fatti registrati ebbero luogo. Affinché le prescrizioni della legge siano osservate occorre portare appena finito l'anno, alla Cancelleria del Tribunale il giornale per la vidimazione. Quindi la chiusura dei conti si registrerà nel giornale (sotto le vere date con cui in esso si fanno le annotazioni), si potrà adottare uno dei seguenti due metodi: 1) Sistema della contabilità parallela, cioè giorno per giorno, nel nuovo esercizio, si compilano le operazioni in chiusura del passato esercizio, nonché quelle della nuova gestione, usando però 2 colonne distinte; 2) oppure, le somme inerenti alle operazioni della vecchia gestione si registrano in rosso, mentre quelle dell'esercizio corrente si annotano coll'inchiostro comune. Ciò naturalmente si farà fin quando i conti del vecchio esercizio non siano definitivamente chiusi.

Come vanno tenuti

c) I libri legali vanno tenuti per ordine di data, di seguito e senza alcun spazio in bianco, senza scrivere fra le linee e nei margini, se occorre fare delle cancellature, bisogna eseguirle in modo che le parole cancellate siano leggibili, non sono cioè consentite le raschiature. Si deve perciò reputare irregolarmente tenuto quel giornale in cui vi sono pagine in bianco sbarrate, perché, non essendo possibile stabilire il giorno in cui fu fatto lo sbarramento, si presume che esse siano state appositamente tenute in bianco, per riempirle successivamente appena si presentasse l'occasione. Nelle grandi aziende si tengono più giornali, di solito tanti quanti sono i rami dell'azienda, essi vengono chiamati Giornali di sezione o speciali; i risultati complessivi della gestione vengono riassunti

nel Giornale generale. Senza dubbio i Giornali Speciali rispondono ai requisiti voluti dalla legge, mentre il giornale generale (riassuntivo) assume il carattere di libro facoltativo. La legge commerciale, s'è detto, prescrive anche la tenuta del Libro inventari, la cui obbligatorietà è mantenuta anche nel progetto del nuovo Codice di commercio, che esonerà invece il commerciante dall'obbligo della tenuta del Giornale. Nel Libro inventari occorre analiticamente fare la descrizione delle attività e delle passività, a cui si fa seguire il conto profitti e perdite e la sottoscrizione del commerciante. Non sarà quindi necessario che nel giornale si registrino le risultanze dell'inventario (cioè il bilancio di chiusura e quello reciproco di apertura) e così, oltre ad un'economia di lavoro, qualora il commerciante compili da sé l'inventario, o si servirà di persona di sua stretta fiducia, si raggiunge lo scopo di non portare a conoscenza del personale amministrativo l'entità patrimoniale, le ripartizioni dell'utile, ecc. Il Codice Commerciale all'art. 23 prescrive tassativamente la tenuta del Libro inventario. Però, secondo l'opinione di un eminente giurista, S. E. Rocco, è bene necessario che l'inventario sia fatto annualmente, ma non già che vi sia un apposito libro per esso, tanto è vero, soggiunge il predetto professore, le piccole aziende iniziano il giornale colla descrizione dello stato patrimoniale. Sono note le sanzioni contro l'osservanza delle succitate prescrizioni legislative:

Sanzioni punitive

a) Il commerciante che non ha tenuto regolarmente i libri prescritti, in caso di fallimento è senz'altro imputato di bancarotta semplice.

b) Lo stesso commerciante non ammesso a proporre ai suoi creditori il concordato preventivo.

c) Non può beneficiare per riscuotere sollecitamente i propri crediti. Se il commerciante ha tenuto regolarmente il Libro giornale, può presentarlo ad un notaio insieme con un estratto conto attestante l'entità del credito verso una data data. Il notaio, dopo aver constatato la regolarità della tenuta delle scritture del giornale e la loro concordanza colle risultanze dell'estratto conto, rilascia un certificato attestante che le operazioni da cui consegue il credito sono regolarmente registrate. Con questo certificato, il creditore si fa rilasciare dall'Autorità giudiziaria competente un decreto con cui si ingiunge al debitore di pagare la somma richiesta. Se il debitore: 1) non fa entro dieci giorni dalla data della notifica, alcuna opposizione al decreto, questo diventa esecutivo, cioè ha valore di sentenza; se invece fa opposizione, l'ingiunzione rimane sospesa e l'atto di opposizione equivale a citazione in giudizio del creditore; la situazione è capovolta, cioè l'iniziativa della citazione e la conseguente causa giudiziaria non è di spettanza del creditore, bensì del debitore.

d) I libri obbligatori, regolarmente tenuti fanno prova in giudizio anche a favore di chi li ha tenuti (art. 48 e 49 Cod. comm.). E' questa un'eccezione al principio generale stabilito dal Codice Civile, per cui nessuno può costituire una prova a proprio vantaggio; eccezione che si spiega con la continuità cronologica delle scritture e colla loro corrispondenza nei diversi libri, che consente un reciproco controllo. Ricordiamo infine che la legge, molto opportunamente, non prescrive alcun metodo di registrazione; di solito le aziende di non grande entità tengono il giornale come un metodo a partita semplice. I libri obbligatori sono raramente sufficienti; le aziende commerciali tengono altri registri che, pur non essendo prescritti dalla legge, sono però molto utili e spesso necessari al buon andamento della gestione. Rammentiamo i più notevoli.

Libri ausiliari

a) La Prima Nota, detta anche brogliaccio. Essa non assume in pratica una forma speciale determinata; vi si annotano per lo più le operazioni; i cui dati non potrebbero essere immediatamente e da altri fonti ricavati.

b) Il mastro, che in partita semplice è lo stesso partitario dei corrispondenti, cioè

il libro in cui si tengono i conti, ossia le partite accese ai debitori ed ai creditori. Va diffondendosi il partitario a schede mobili, costituito da cartellini intercambiabili, anziché da registri. Le schede mobili consentono i seguenti vantaggi: ricerca immediata dei conti, eliminazione dei fogli con spazi in bianco, ecc., per converso presentano alcuni svantaggi: possibilità di smarrimento di fogli, di sostituzione artificiosa di cartellini, ecc.

c) Il libro di cassa.

d) Il libro scadenziario, particolarmente importante per ricordare la scadenza degli effetti, dei crediti, ecc.

e) Il libro degli effetti ecc.

Di essi non è possibile stabilire a priori le forme, né il numero per tutte le aziende commerciali. L'acume, la pratica del contabile e la intima sua conoscenza dell'azienda suggeriranno le scritture che più si confanno all'indole di essa per il raggiungimento dei due maggiori fini che si vuol conseguire con la contabilità: la tutela degli interessi singoli dei commercianti e la protezione della buona fede pubblica, in quanto che la tenuta regolare dei conti è garanzia di sincerità e di probità nella trattazione degli affari.

Morale: il commerciante è obbligato a tenere in ordine la contabilità.

LA SITUAZIONE DEL TESORO

2352 MILIONI IN CONTANTI

Il Conto del Tesoro del 30 giugno scorso, registra un fondo di cassa, cioè in contanti e immediatamente spendibile, di 2352 milioni di cui 1947 milioni in conto corrente presso la Banca d'Italia e 405 milioni presso la Zecca e all'estero, presso i corrispondenti del Tesoro.

Dalla situazione di bilancio risulta che durante il mese di giugno si sono verificati accreditamenti di entrate per milioni 2279 e entrate per milioni 2389, compresi in questa cifra i 750 milioni dipendenti dagli accordi con la Santa Sede. Nelle risultanze provvisorie dell'intero esercizio gli accreditamenti di entrate si elevano a 20.098 milioni e impegni di spese a milioni 19.716, donde l'avanzo effettivo di 382 milioni.

Il miglioramento realizzato nell'ultimo mese dell'anno finanziario e che — nonostante l'onere dei detti 750 milioni — ha permesso di mantenere inalterato l'equilibrio del bilancio, è da attribuire principalmente ai versamenti per ritenute di ricchezza mobile verificatisi in notevole misura nel mese di giugno, alla stabilizzazione di entrate di consuetudine accertate nell'ultimo periodo della gestione e all'ulteriore incremento dell'uso netto delle aziende autonome, delle ferrovie, poste, ecc.

Il totale dei debiti pubblici interni è di 87.124 milioni. La situazione segna una diminuzione di 29 milioni in confronto a quello del 31 maggio scorso, dovuto principalmente a quote di ammortamento di debito redimibile scadute nel mese di giugno e alla cancellazione successiva dei debiti consolidati in seguito agli accordi del Luterano, della rendita perpetua creata colla legge 14 luglio 1871, iscritta al nome della Santa Sede per il capitale nominale di 64 milioni e mezzo. La circolazione bancaria ammonta a milioni 16.753 con un aumento rispetto al 31 maggio, di 502 milioni.

La circolazione dei biglietti di Stato è diminuita di tre milioni.

IL COMMERCIO ESTERO ITALIANO

Dai dati che in questi giorni pubblicherà il Bollettino di Informazioni Commerciali dell'Istituto Nazionale per l'Esportazione, si apprende che il commercio dell'Italia con l'estero nei primi 5 mesi del 1919 comparati a quelli del 1928 dai seguenti risultati:

1. le importazioni del 1929 sono aumentate di L. 485.357.19, in confronto a quelle del 1928, nella misura, cioè, del 5,4 %;
 2. le esportazioni del 1929 sono aumentate di L. 190.019.655 in confronto a quelle del 1928, nella misura, cioè, del 3,4 %;
 3. nel 1928 le esportazioni stavano alle importazioni nel rapporto di 62,5 a 100, mentre nel 1929 stanno nel rapporto di 61,3 a 100;
 4. il commercio estero totale è aumentato, nel 1929, di L. 675.377.074, in confronto al 1928, nella misura, cioè, del 4,7 per cento;
 5. il deficit della bilancia commerciale che nel 1928 era di L. 3.344.767.333, nel 1929 è stato di L. 3.640.105.097.
- Lo sbilancio risulta quindi aumentato di L. 295.337.764.

Il prezzo fisso nella vendita delle merci

Opportune disposizioni del Ministero dell'Economia

Con recente circolare ai Prefetti, del Regno il Ministero dell'Economia ha comunicato:

«L'esperienza ha dimostrato opportuno rivedere gli elenchi di quelle merci per le quali, colla sopraccitata circolare, fu stabilito che si potesse derogare all'obbligo del prezzo fisso. Così che oggi questo si deve applicare a tutte le merci, escluse le seguenti: armonium, automobili non a serie, confezioni per signora di prezzo superiore a L. 700 nonché i modelli di abito e i cappelli di lusso per signora di prezzo superiore a 150 lire. Fiori, generi calzari, per cui quindi non è possibile una ulteriore diminuzione di prezzo; motocicli non in serie, oggetti artistici. Si intendono compresi fra questi: inoltre, veri e propri oggetti d'arte eseguiti a mano in unico esemplare tanto antichi che moderni, le ceramiche e maioliche, dipinte a mano, e gli oggetti di collezioni, oggetti forniti dietro speciale commissione; oggetti usati pellicerie, pianoforti, prodotti farmaceutici, prodotti non finiti, prodotti dell'industria orafa e pietre preziose; prodotti soggetti a ulteriore lavorazione. Fra questi si devono comprendere:

- a) quelle merci vendute agli industriali e agli artigiani per ragione della loro industria o arte;
- b) quegli oggetti per cui occorre anche per la messa in opera una speciale manutenzione.

Le riduzioni ammesse

«Profumi (ad eccezione del sapone e dentifrici) saggio in unico esemplare destinati per indicare una speciale attività. Ad ovviare il pericolo di errate interpretazioni, su cui è stata richiamata l'attenzione di questo Ministero, si ricorda che l'adozione del prezzo fisso non significa divieto di modificare i prezzi in rapporto alle quotazioni del mercato, ma semplicemente invariabilità di prezzi segnalati; che per il resto l'adattamento in più o meno dei prezzi al minuto ai prezzi del mercato è operazione lecita, anzi è funzione normale necessaria del commercio.

«Anche per le merci soggette all'obbligo del prezzo fisso sono ammesse le riduzioni pattuite con determinate istituzioni o con speciali categorie di compratori (Opera nazionale del dopolavoro, Associazione Mutuati, Touring Club italiano, Sindacati professionali per materiale professionale universitario ecc.) purché tali sconti siano palesemente indicati in appositi cartellini esposti in vetrina, nei quali siano specificate le misure degli sconti e la categoria dei compratori a cui essi sono concessi, e sia altresì dichiarato che trattasi di sconti deleggerati preventivamente dai gruppi competenti delle federazioni.

«Le norme del prezzo fisso debbono essere rispettate anche dai venditori ambulanti e dai posteggiatori di piazza, tanto più che essi in alcune zone costituiscono una categoria di esercenti privati, inquantoché a minori rischi, spese e tasse di esercizio aggiungono utili a volte rilevanti, in concorrenza del commercio stabile. Già nella circolare n. 10 del 22 maggio 1928 si accennava all'ausilio che in materia di prezzi fissi le Federazioni provinciali fasciste dei commercianti dovranno col loro controllo portare all'opera delle autorità.

«E' bene qui chiarire che la vigilanza delle Federazioni deve avere più che altro lo scopo di prevenire le violazioni, e per raggiungere questo fine esse provvederanno come meglio crederanno coi loro ordinamenti interni. Ma la repressione vera e propria delle violazioni spetta invece agli agenti di P. S.

«A questo proposito, poichè è stato espresso il dubbio che notevoli percentuali sulle ammende sono fin qui affluite sul numero delle contravvenzioni prego le E.E. di curare che il controllo per l'applicazione delle disposizioni sul prezzo fisso sia preferibilmente affidato ad agenti a cui non manchi tanto e buon senso, al fine di accertare che non si tratti di infrazioni dovute a circostanze accidentali.

Contravvenzioni e sanzioni

«Poichè è stato fatto presente a questo Ministero che le denunce per violazioni alle norme sui prezzi vengono fatte in base ad articoli di legge non appropriati, e persino in base all'articolo 10 del Testo Unico delle leggi di P. S. cosicchè ne risulta una disparità di trattamento la quale fa sì che per la stessa contravvenzione in alcuni Comuni il contravventore, soggiaccia alle sanzioni soltanto pecuniarie o am-

ministrative, mentre in altri va punito anche nella privazione della libertà personale, si ritiene opportuno ricapitolare qui appresso quali sono in materia di prezzi i fatti contravvenzionali e le relative sanzioni:

«Premesso che le violazioni in materia di prezzi non sono perseguibili in base al generico art. 16 del Testo Unico delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848, perchè particolarmente contemplati altrove, i fatti contravvenzionali in questo campo possono dunque ripartirsi ai tre casi seguenti:

1. inosservanza del prezzo fisso. Sono applicabili le penali di cui all'art. 5 del R. D. L. 11 gennaio 1923, n. 138 (ammenda da L. 50 a L. 2000 elevabili a L. 10.000 in caso di recidiva. Vedi circolare 22 maggio 1928, n. 10);
2. vendita di generi alimentari a un prezzo superiore a quello fissato sui cartelli. Sono applicabili le penali del sopraccitato art. 5 del R. D. L. 11 gennaio 1923, numero 138 e inoltre nei casi più gravi di cui all'art. 5 del R. D. L. n. 2174 (revoca della licenza d'esercizio);
3. vendita di generi calzari a prezzi superiori al calmiere. Sono applicabili le penali di cui all'art. 10 del R. D. L. 6 maggio 1917, n. 740, non modificato dal successivo R. D. L. 11 gennaio 1923, n. 138 (detenzione fino ad un anno e multa fino a L. 3000) e inoltre nei casi più gravi la sanzione di cui al citato art. 5 del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174 (revoca della licenza).

Ipoche legali a garanzia di anticipazioni sui danni di guerra

La «Gazzetta Ufficiale» pubblica il R. D. 17-6-29, N. 1127 che dice:

Art. 1. — Per le anticipazioni sui danni di guerra somministrare dopo 18 febbraio 1923 l'iscrizione dell'ipoteca legale privilegiata, di cui all'art. 2 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, eseguita dopo decorso il termine di sei mesi dalla somministrazione dell'ultima rata, di cui all'art. 2 del regolamento 21 dicembre 1922, n. 1796 ovvero dopo decorso il termine di un anno di cui al capoverso dell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1925, n. 67 ha piena efficacia in confronto del titolare dell'anticipazione e dei suoi successori ed aventi causa a titolo gratuito, ma non pregiudica i diritti che siano stati anteriormente acquistati sull'immobile a titolo oneroso, né le ipoteche precedentemente iscritte.

La norma di cui al comma precedente si applica anche alle ipoteche che venissero tardivamente iscritte dopo la data in cui andrà in vigore la presente legge.

Art. 2. — Gli effetti delle disposizioni sancite dalla legge 21 agosto 1922, n. 1233 e successive modificazioni, circa le garanzie per le anticipazioni sui danni di guerra sono estesi con le limitazioni di cui appresso, alle iscrizioni ipotecarie che, in conformità delle disposizioni stesse e delle relative norme regolamentari, sono state assunte o si assumeranno dagli istituti sovventori per le anticipazioni da loro concesse per danni a fabbricati nelle nuove Provincie ammesse alla applicazione dei provvedimenti di cui al R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50 con la sola differenza, rispetto al disposto del primo comma dell'art. 2 della suddetta legge 21 agosto 1922 che l'iscrizione produce ipoteca legale a garanzia della parte di somma anticipata e dei relativi accessori, la quale non possa trovare rivalsa sulla anticipazione accordata dalla Finanza e non ecceda il 20 per cento dell'indennizzo provvisorio accertato come base per quest'ultima anticipazione, oppure non ecceda la somma occorsa per la ricostruzione o riparazione nel caso che dalla Finanza non si faccia luogo all'anticipazione.

Per le iscrizioni in parola, tanto se accesse anteriormente quanto posteriormente alla data in cui andrà in vigore la presente legge, se tardive, si applicano le norme dell'art. 1.

Circa la prestazione del lavoro domenicale

Nell'applicazione della clausola dei contratti collettivi, contemplanti una maggiore retribuzione per il lavoro domenicale, è sorto il dubbio che l'esistenza di tale clausola contrattuale in parola, non può trovare applicazione se non in quei casi in cui la legge 7 luglio 1907 autorizza la prestazione del lavoro domenicale.

I termini perentori per la denuncia e la rettifica dei redditi

Sarà opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione del « contribuente » sugli obblighi di denuncia e di rettifica dei redditi che lo riguardano.

La denuncia dei redditi

Con provvedimento ministeriale del 4 corrente veniva prorogato il termine, dal 30 giugno scorso al 31 agosto venturo, per la denuncia tardiva dei redditi. Pertanto i contribuenti che denunciarono entro il detto termine i loro redditi andranno esenti da qualsiasi penalità. Avranno diritto anche all'abbuono degli arretrati d'imposta, relativi agli anni anteriori al 1929, i contribuenti che denunciarono entro il 31 agosto i redditi derivanti dall'esercizio di commerci, industrie, professioni libere, arti e mestieri, cioè quelli di cui alle categorie B. e C.; così pure i possessori di redditi di fabbricati di redditi agrari e quelli soggetti all'imposta complementare.

Tale abbuono non è esteso ai contribuenti per redditi di puro capitale, di vitalizi, di assegni e stipendi di cui alle cat. A. C. D. Con questa dilazione il Governo ha voluto dare maggior tempo al contribuente che se alle volte omette la denuncia di un reddito « con intenzione », spesso lo fa per ignoranza; ond'è che egli ha bisogno di essere aiutato ed illuminato su questa materia.

Le denunce dei redditi di cui sopra, che non saranno fatte entro il 31 agosto, potranno essere soggette, nei riguardi del contribuente che le ha tacite o nascoste, alle penalità di cui alla legge 9 dicembre 1928 N. 2834. In essa, all'art. 1 si dice: « Tutti i redditi soggetti alle imposte dirette devono essere denunciati agli uffici competenti nei modi e termini fissati dalle leggi e dai regolamenti ».

Qui il termine dunque è il 31 agosto prossimo venturo per il corrente anno, mentre in avvenire sarà il 31 gennaio di ogni anno.

E all'art. 2 si dice: « Chiunque ometta di fare la denuncia dei redditi soggetti alle imposte dirette, a termini dell'articolo pre-

cedente, è soggetto ad una sovrapposta pari ad un terzo dell'imposta dovuta per un anno ed è punito inoltre con una ammenda che va da L. 100 a L. 2000 ».

La rettifica dei redditi

Col 31 corrente mes e invece cessa il tempo utile per la denuncia delle variazioni avvenute nei redditi dei singoli contribuenti. Egli non è tenuto soltanto a denunciare i redditi al loro sorgere, ma ancora le relative variazioni, tanto in diminuzione, quanto in aumento dei redditi. Quelle più comuni ed importanti sono le variazioni « in meno » che possono essere domandate dal contribuente e che vanno presentate nei mesi di maggio, giugno e luglio di ogni anno. Tale termine sta dunque per scadere.

Prima del 31 corrente però potranno chiedere una diminuzione sui redditi delle cat. B. e C. i soli contribuenti che abbiano accertate le cifre in corso almeno due anni fa, cioè quelli che su di un quadriennio di imposta accertata ne hanno pagato il relativo ammontare per due anni, compreso quello in corso.

Le variazioni « in più » su tali redditi (cat. B. e C.) devono essere fatte dal 1. maggio a 131 luglio dell'ultimo anno del quadriennio accertato. E saranno pertanto tenuti a dichiarare le variazioni di aumento entro il 31 agosto venturo, i commercianti, gli industriali ed i professionisti che non lo hanno ancora fatto e che furono tassati prima del 1926.

Inoltre, entro il 31 agosto venturo, si è tenuti a denunciare gli aumenti verificati sui redditi mobiliari delle cat. A. (frutti di capitale), C. (assegni a carattere fisso), D. (stipendi di pubblici impieghi); sempre che tali aumenti si siano verificati durante l'anno decorso.

E' rsaputo infine come le rettifiche « in più » applicabili dall'agente sui redditi di cat. B. e cat. C. sono possibili soltanto alla fine del quadriennio accertato, cioè allo scadere dell'obbligazione assunta dal contribuente.

D. Tranero

CAPORETTO

Donazione d'immobile

La « Gazzetta Ufficiale » pubblica il R. decreto 30 maggio 1929, col quale sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione, deliberata il 16 giugno 1928 dal commissario prefettizio di Caporetto e ratificata il 12 luglio 1928 dalla Giunta provinciale amministrativa di Gorizia, della giusta metà facente parte dell'ala verso settentrione del fabbricato n. 95-A, denominato « ex caserma » di proprietà del Comune stesso.

S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA

I nostri esercizi di pubblica utilità

Molini e forni pubblici: Secco Luigi fu Michele, Pozzo, molino; Ragogna Vittorio fu Giovanni, Cosa, id.; De Paoli Osualdo fu Antonio, Rauscedo id.; Lenarduzzi Angelo fu Amadio, capoluogo, forno per panificio; Parteni Maria ved. Bertuzzi, id. Fornasier Agostino fu Giovanni, Rauscedo, id.

Rivendita di sali e tabacchi: Tramontin Albino fu Luigi, capoluogo; Lucchini Ettore fu Giacomo, Aurava; Ianich Francesco fu Maurizio, Pozzo; Donda Aristide fu Osualdo, Cosa; Domini Fortunato fu Luigi, Pozzo; Nussi Aldo fu Massimiliano, Rauscedo; Venier Riccardo fu Pietro, Domanins; Ortolani Lucia nata Iacuzzi, stazione.

Esercizi telefonici: Castellarin Angelo di Luigi per la Società Telefonica delle Venezia, capoluogo.

Spaccio di commestibili e combustibili: Tramontin Albino fu Luigi, capoluogo; Urdich Andrea di Pietro, id.; Della Rossa Vittorio di Giacomo id.; Lucchini Ettore fu Giacomo, Aurava; Ianich Amalia fu Maurizio, Pozzo; Ianich Francesco, Pozzo; Cancian Fortunato fu Sant, id.; Donda Aristide fu Osualdo, Cosa; De Carli Luigi fu Ferdinando, id.; Urdich Pietro fu Andrea, Provesano; Cooperativa Consumo, id.; Pasutti Maria ved. Santarossa, id.; Nussi Aldo fu Massimiliano, Rauscedo; Basso Leon Rosa fu Angelo, id. e Domanins; Fornasier Teresa fu Sante, Rauscedo; D'Andrea Maria fu Antonio, id.; Cooperativa Consumo, Domanins; Borean Amabile fu Giuseppe, id.; Venier Riccardo fu Pietro, id.; Franceschina Giov. fu Antonio, id.; Bisutti Luigi fu Natale, stazione; Castellarin Angelo di Luigi, capol.; Bortolussi Angelo di Giuseppe, Rauscedo Domanins.

Socchieve

Aziende e servizi cittadini

Molini: Candotti Giulio Pezza, Ponte Lumiei 61; Eredi Cristofoli Luigi fu Luigi, Lungis; Linda Pietro fu Nicolò, Medis 60; Rassati Romano fu Antonio, Socchieve N. 28.

Forni: Zanier Annibale fu Luigi, Medis 37.

Rivendita sali e tabacchi: Picotti Giuseppe fu Gio Batta, Socchieve, riv. n. 1; Cortiula Erminia fu Giacomo, Medis n. 59 riv. n. 2; Parussati Giuseppe fu G. B., Lungis, n. 36, riv. 3; Del Fabbro Antonio fu Gio Batta, Priuso n. 63, riv. n. 4; Zanier Giacomo odi Giovanni Feltrone n. 3, rivendita n. 5.

Telefoni Tre Venezia, impianto pubblico, Medis n. 59.

Idem come sopra, impianto pubblico Socchieve n. 139.

Commestibili e combustibili: Ditta Cortiula Fachin Santa, Medis 59, al minuto; Ditta Beorchia Guido fu Giacomo, Medis 48, id.; Ditta Cortiula Elisa fu Girolamo, Priuso 9; Ditta Fachin Romano fu Giacomo, id. 1, id.; Ditta De Alti Giulia fu Giovanni, Lungis 46, id.; Ditta Danelon Enrica di Costantino Lungis 38, id.; Ditta Picotti Giovanni fu Giovanni Battista, Nonta 1, id.; Ditta Picotti Giuseppe fu Gio. Bata Socchieve 1, id.; Ditta Picotti Vittorio fu G. Batta, Socchieve 104, id.; Ditta Vecchi Guido fu Desiderio, Socchieve 126 id.

Servizi postali: Ufficio postale e telegrafico, Medis n. 48; Ufficio postale, Socchieve 49.

Danni di Guerra

La « Gazzetta Ufficiale » pubblica: E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 dicembre 1928-VII, n. 2701, che provvede ad accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad enti pubblici locali nelle Tre Venezia e sopprime il Commissariato per la riparazione dei danni di guerra nelle regioni Venete e finitime.

DIFFIDA

Persone ignote vanno qualificandosi quali agenti autorizzati per la vendita delle Addizionali, Contabili, Fatturatici

BURROUGHS

Si DIFFIDA di prestare fede a tali elementi che danneggiano gli interessati, mentre in caso di bisogno essi si possono rivolgere al vero rappresentante sig. GIUSTINO VIANELLO - VIA BERTALDIA 20, agente per Udine e Gorizia della Burrough S. A.

CRONACA DI UDINE

IL CONGRESSO dei lavoratori dell'Industria

Alla presenza dell'on. Foretti presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria e membro del Gran Consiglio Fascista ha avuto luogo domenica scorsa l'imponentissimo Congresso dei Sindacati Fascisti dell'Industria presenti tutte le autorità cittadine civili, politiche, sindacali, fasciste, militari. I lavoratori friulani; a mezzo del lavoratore Favero, hanno donato all'on. Foretti una medaglia d'oro. Il Podestà co. Gino di Caporiacco ha porto il saluto della Città ai Congressisti; e il Commissario dei Sindacati Fascisti dell'Industria Giacomo Traverso ha pronunciato un elevato discorso. Il co. Arturo Cattaneo, Segretario Federale, ha portato il saluto del Fascismo friulano quindi l'on. Foretti ha parlato nello Stato Corporativo sul Sindacalismo, sulle istituzioni assistenziali e di previdenza sociale del Regime. Il Congresso ha votato e approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno:

« I lavoratori Friulani dei Sindacati Fascisti dell'Industria riuniti in primo Congresso, udita la chiara relazione sull'opera svolta dal Commissario Straordinario sig. Traverso, l'approvano pienamente e pro-

clamano saggio e realizzatore il lavoro svolto dall'Unione Provinciale, ed esprimono al camerata Traverso la loro devota riconoscenza.

Dichiarano il loro sentimento di cameratismo con le Camicie nere del Friuli; e col loro degno Capo co. Cattaneo.

Porgono il loro entusiastico e deferente saluto all'on. Fioretti Presidente della Confederazione, del quale ne conoscono ed apprezzano il loro solenne giuramento di fedeltà assoluta incondizionata fedeltà al Duce Mag-nifico, che con sicuro e ferreo polso regge le sorti della nuova Italia Imperiale ».

Alla fine dei lavori vennero mandati i seguenti telegrammi:

« S. E. Mussolini, Roma — Operai friulani riuniti I. Congresso Sindacati Fascisti Industria inviano loro Supremo Capo Fatto di fede col giuramento di servire il Fascismo sempre e dovunque. — Fioretti-Traverso ».

« S. E. Bottai, Roma — Operai Industriali Udinesi occasione I. Congresso Industrie inviano loro Supremo Capo Fatto di fede col giuramento di servire il Fascismo sempre e dovunque. — Fioretti-Traverso ».

« S. E. Turati, Roma — Sempre fedeli esecutori ordini V. E. operai Friulani occasione I. Congresso rinnovano giuramento fedeltà Duce Alala. — Foretti-Traverso ».

I mercati del Friuli

Speciali comunicazioni al « Commercio Friulano »

CEREALI

UDINE. — Frumento 105-117; granturco giallo 111-122; granturco bianco 120-124; segala 70-75; avena (nuova) 70-80 da piare 75-80.

TARCENTO. — Granturco al q.le 105-120; frumento 120-130; orzo 115-120; segala 115-118.

PORDENONE. — Granturco vecchio 110-115; sorgorosso 115-120 frumento 80-85 PALMANOVA. — Frumento al q.le 116-119; granturco 118-123; avena 105-110; segala 75-80; sorgorosso 62-65.

CERVIGNANO. — Frumento 118 granturco 120; avena 140.

CASEARIA

TARCENTO. — burro naturale 13-14-15.

CERVIGNANO. — latte al litro 0.90.

COMBUSTIBILI

UDINE. — legna da ardere: forti tagliate 13-15; in sorte 9,50-11,50.

TARCENTO. — Legna (essenza forte) q.le 10-12; legna (essenza dolce) 9,50-10,50; fascine 8-9; carbone di faggio 45-50.

PORDENONE. — legna da ardere 14-15.

PALMANOVA. — legna forte 10-11; id. dolce 9-10.

CERVIGNANO. — legna da ardere 16.

VINI

CIVIDALE. — Continua la solita calma nel commercio dei vini di cui quantitativo disponibile è ridotto ai minimi termini. Le buone qualità di collina conservano i loro prezzi di L. 240-250 all'ettolitro, mentre le qualità inferiori si pagano L. 160-170 all'ettolitro. Ottima è la promessa delle viti per il nuovo raccolto.

TARCENTO. — Vino nostrano ett. 300-330; vino importato 200-240; acquavite nostrana litro 17-18; id. importata 13-14.

PORDENONE. — da pasto 140-180.

PALMANOVA. — vino comune hl. 150-180; id. fino 180-220; id. Marsala 450-500; id. Vermouth 450-500.

CERVIGNANO. — Vino nostrano 220; importato 160.

ORTAGGI

UDINE. — patate 50-70; zucchette 10-20; fagioli 100-150; tegoline 30-70; insalata 80-100; pomodoro 70-100; erbe 60-80.

TARCENTO. — fagioli 280-330; patate nuove 100-110.

PORDENONE. — fagioli vecchi 180-200; nuovi 90-95; patate 80-85.

PALMANOVA. — fagioli 200-270; patate cg. 80-100.

CERVIGNANO. — patate 80; fagioli 300.

CARNI

PALMANOVA. — carne di manzo cg. 8; id. vitello 10-12.

FRUTTA

UDINE. — pere 70-150; pesche 150-400; prugne 100-200; fichi 150-180; limoni 10-20 ciascuno.

Commercianti, Consorzi Agrari, Rivenditori

Possiamo dichiarare che la nostra produzione di forche di ogni genere è giunta a gareggiare con le migliori fabbriche di forche straniere.

Difatti la ditta friulana Vaffolo Paolo e Figli di BUIA (Friuli)

offre le sue marche del genere di tutta fiducia a prezzi di assoluta concorrenza. Per qualsiasi fabbisogno di forche si prega a domandare il listino dei prezzi alla ditta stessa.

UOVA

TARCENTO. — l'una 0.40-0.45.

PORDENONE. — la dozzina 5.40.

PALMANOVA. — al paio 0.90.

CERVIGNANO. — l'una 0.50.

BESTIAME

UDINE. — Buoi a peso vivo 380-420; a peso morto 740-820; vacche a peso vivo 280-355; a peso morto 600-720; vitelli nostrani a peso vivo 550-650; a peso morto 665-690; vitelli carnicci a peso morto 560-645; suini a peso vivo 450-500; a peso morto 530-590.

TARCENTO. — Buoi peso vivo 370-440; vacche e tori peso vivo 290-380; vitelli peso vivo 550-650; suini peso vivo 500-550.

PALMANOVA. — buoi I. qual. p. vivo q.le 380-420; id. II. 330-350; id. III. 210-230; vacche I. qual. p. v. 330-360; id. II. 290-330; id. III. 180-200; tori II. qual. 290-340; vitelli da latte 280-320; suini lattonzoli 150-200; cavalli 100-140.

CERVIGNANO. — Buoi 450; vacche 200; vitelli 650; suini 600.

PORDENONE. — buoi e manzi a peso vivo 380-450; vacche 280-320; vitelli a peso vivo 400-520; maiali lattonzoli 100-150.

FORAGGI

UDINE. — Fieno dell'alta I. qualità 34-36; id. dell'alta II. qualità 30-32; id. della Bassa di I. qualità 26-28; erba spagna 34-37; paglia 13-14.

TARCENTO. — Fieno dell'alta 27-30; paglia 20-22.

PORDENONE. — Fieno 20-25; Stramaglie 13-15.

PALMANOVA. — Fieno 23-27; paglia di frumento 10-12.

CERVIGNANO. Fieno 28; medica 30.

POLLERIE

UDINE. — Galline da 8 a 9; polli da 9 a 9,50; anitre da 4,50 a 5; conigli da 3 a 3,50.

TARCENTO. — Galline da 8 a 9; polli da 10 a 11.

PORDENONE. — polli e galline 7,50-8.

PALMANOVA. — galline cg. 8-8,50; piccioni paio 5,50-6; oche cg. 4,60-5,20; tacchini 7-8.

CERVIGNANO. — galline 9; tacchini 8,50; oche 5; anitre 6.

CAMBI

Ecco il corso medio dei Cambi:

Francia 74,90; Svizzera 367,85; Londra 92,761; Olanda 7,67; Spagna 278,50; Spagna 278,50; Belgio 265,70; Berlino 4,557; Vienna 2,634; Praga 56,65; Romania 11,35; Arg. oro 18,20; Arg. carta 8; New York 19,10; Canada 18,98; Belgrado 33,60; Budapest 333,50; Albania 3,65; Norvegia 510; Russia 98; Svezia 512,50; Varsavia 214,50; Danimarca 509,50.



UNA FABBRICA DI SELTZ: UNA BOTTIGLIA E PICCOLE CAPSULE DI ACIDO CARBONICO: QUESTO E' TUTTO!

In vendita presso la «VITRUM», di M. Martini

UDINE

CRONACA FRIULANA

PONTEBBA

Aziende e Servizi

Molini e forni pubblici: Cappellaro Alessandrò fu Giacomo, Pontebba Nova 102, molino; Rovatocci Michele fu Tomaso, S. Leopoldo 13, idem; Cappellaro Eligio fu Pietro, piazza Dante 60, forno; Istenich Ferdinando fu Giovanni, Pontebba Nova 63, idem; Maridero Piero fu Giacomo, Pontebba 58, id.; Plazozza Pietro fu Giacomo, idem 86; Zuccolo Augusto fu Giuseppe, Via Verdi 69, id.

Bagni pubblici: Buzzzi Giuseppe fu Giovanni, Via Carducci 13.

Rivendite di sali e tabacchi: Battaini Annunziata ved. Cappellaro via Verdi 71; Buzzi Antonio fu Gio Batta, Studena Alta 26; Codelupi Vincenzo fu Silvestro, Pontebba Nova, stazione; Di Gaspero Irene nata Vuerich, Pietratagliata 43; Lamprecht Paola di Pietro, Pontebba Nova 40; Macor Albino di Gio Batta, Studena Bassa 7; Martin Malvina ved. Faleschini, Piazza Dante 89; Revelant Giovanni fu Tommaso, Laglesie San Leopoldo 37; Tributoch Giuseppe fu Giuseppe id. 23; Vuerich Domenico di Maria, Pontebba Nova.

Ricevitorie Provinciali ed Esattorie Comunali Imposte Dirette: Sezione di Esattoria Consorziale gestita dall'Istituto Carnico di Credito in Pontebba, Piazza Dante 75.

Produzione e distribuzione di energia elettrica, sia per la forza motrice che per illuminazione (vedi di competenza del Ministero dell'Interno N. 2: illuminazione pubblica e privata): Società di Elettricità, Via Mazzini 125.

Corpo Pompieri Volontari, Pontebba.

Esercizi telefonici: Società Telefonica delle Tre Venezia, Via Mazzini 124.

Spaccio di commestibili e combustibili: Bearzotti Guido fu Antonio, via Mazzini 127 e 89; Bresil Pietro fu Antonio, via Mazzini 93; Buzzzi Umberto di Luigi, Studena Alta 12; Cooperativa Pontebbana di Consumo, via Mazzini 121; Cooperativa Cattolica di Consumo, Pietratagliata 33; Filafarro Teresa vedova Della Mea, Piazza Dante 71; Istenich Ferdinando di Giovanni; Pontebba Nova 63; Lamprecht Paola di Pietro id. 40; Magri Elisa in Kropfe, Piazza Dante 79; Magri Emilia in Nassimbini, via Mazzini 76; Martittsch Maria nata Lipold, Pontebba Nova 140; Pittino Ottavio fu Luigi, Laglesie San Leopoldo 9; Revelant Giovanni fu Tomaso id. 37; Tributoch Giuseppe fu Giuseppe, id. 23; Spaccio «La Provvida» gestito dalle FF. SS.

Servizi postali: Servizi di trasporti; Ricevitoria postale, Piazza Garibaldi palazzo Municipale.

Telefoni: Società Telefonica delle Tre Venezia, Via Mazzini 124.

MORTEGLIANO

Consorzio Irriguo

Il Prefetto ha ordinato per domenica 28 corr. la convocazione alle ore 9 antimeridiane presso il Municipio di Mortegliano di tutti i proprietari dei terreni inclusi nel perimetro del costituendo consorzio e degli enti interessati per deliberare sugli oggetti seguenti:

- a) Costituzione del Consorzio;
- b) Nomina della Deputazione Provvisoria;
- c) Approvazione dello Statuto-Regolamento consorziale.

In caso di diserzione della suddetta adunanza, la riunione, in seconda convocazione c. a. nella medesima località ed ora e senza bisogno di ulteriore avviso.

I servizi del Comune

Carrara Riccardo, servizio trasporti con autovettura, Mortegliano; D'Olivio Fratelli di Angelo, molino a cilindri e palmenti, Mortegliano; Fratelli C. goi di Virginio, molino a palmenti, Lavariano; Turchetti Paolo, idem, Lavariano; Turrini Fratelli fu Pietro, molino a cilindri e palmenti, Mortegliano; Lazzaro Egido, Mortegliano, forno da pane; Beltrame Gordano d. d.; Di Barbora Angelo id. id.; Cogoi Livio, Lavariano, id.; Fratelli Picotti fu Proscodimo, fabbrica ghiaccio e frigorifero, Mortegliano; Fratelli D'Olivio, produttori forza motrice per il proprio molino; Fratelli Turrin, idem.

Servizi di pulizia mercati, custodia fontane ecc. demandati al Comune.

Sebastianutti Pietro, vendita sale e tabacchi, Mortegliano; Gori Vesca Maria id. id.; Borsetta Ippolito, id. id.; Zaina Carolina, dem Lavarano; Bernardis Innocente, id. id.; Mondini Maria, id. Chiasellis; Ditta Tomaselli Pia, Esattoria Consorziale di Mortegliano; Fabbrica ghiaccio Ditta Fratelli Picotti fu Proscodimo, Mortegliano; Carrara Riccardo, Mortegliano, servizi trasporti con autovetture.

La manutenzione delle strade è demandata al Comune.

Società Elettrica Mangilli, distribuzione energia elettrica per forza motrice e per illuminazione.

PORDENONE

Campagna frumentaria

Quest'anno la campagna frumentaria ha avuto nella nostra zona un esito lusinghiero. Ad Azzano Decimo è stato accolto in ragione di 55 q.l. per ettaro a Montereale Cellina in ragione di 31 e nella zona le medie comuni vanno tra i 35-40-43 quintali di grano ad ettaro.

Ditta BISUTTI - Udine
Piastricelle rivestimento

PROTESTI CAMBIARI

Elenco dei protesti cambiari elevati dai sigg. Notai e ufficiali Giudiziari nel mese di Giugno 1929 e depositato alla Cancelleria del Tribunale di Udine.

AVVERTENZE. — Il «Commercio Friulano» non ammette richieste di alterazioni od omissioni di nomi protestati. E' vano quindi chiedere o far chiedere simili favori anche da amici carissimi.

Colui che subisce un eventuale protesto può invece passare un comunicato a pagamento col quale può spiegare le cause che ne dettero luogo.

L'amministrazione fa presente l'eventualità di inesattezze nelle indicazioni relative ai protesti. Di conseguenza, mentre invita gli interessati a fare gli opportuni controlli, declina ogni responsabilità per gli errori di qualsiasi genere nei quali venisse a cadere.

Table listing protest details for various individuals and companies, including names, addresses, and amounts.

Table listing protest details for LUCCHINI ROMEO, including names, addresses, and amounts.

Table listing protest details for MONOPOLI NICOLÒ, including names, addresses, and amounts.

Table listing protest details for PILLIOT DOMENICO, including names, addresses, and amounts.

Table listing protest details for PILLIOT UMBERTO, including names, addresses, and amounts.

Table listing protest details for PUPPIN LUIGI, including names, addresses, and amounts.

Table listing protest details for SONCINI VINCENZO, including names, addresses, and amounts.

Table listing protest details for ZECCA DOMENICO, including names, addresses, and amounts.

LA BANCA NAZIONALE DI BULGARIA ha portato in questi giorni il tasso di sconto dal 9 al 10 per cento.

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI. Docente nella R. Università di Firenze. già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania.

CASA DI CURA per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal Tram per Udine.

DITTA BISUTTI - UDINE Lastre da finestra. CASA DI CURA del Dott. T. BALDASSARRE per le malattie degli occhi.

Sanatorio ANTICANCEROSO RADIOMETERICO diretto dal Prof. Dott. Cav. UGO ERSETTIG.

PREMIATE OFFICINE ORTOPEDICHE E DI PROTESI VARIOLO LUIGI. Via Pordenone, N. 5 - UDINE - Fuori Porta Gemona.

CASA DI CURA per malattie d'Orecchi, Naso, Gola. Dott. GUIDO PARENTI SPECIALISTA.

Dott. A. Mazzocca. Malattie di petto - Malattie reumatiche RAGGI X.

FALLIMENTI E DISSESTI

Il dissesto Pellis

Il Tribunale a richiesta dei creditori ha dichiarato il fallimento della ditta Pellis e C. esercente pastificio ed officina a Meretto di Tomba.

immobiliari, sono stimate a prezzi odierni in L. 1.892.915.

A fronte stanno le seguenti passività: 1) Debiti ipotecari e privilegiati Lire 994.525; 2) Debiti chirografari L. 1.480.055; 3) Debiti per garanzie prestate a vari creditori della Ditta Pellis Fioravante e C.

Table listing protest details for BRUNO COSTANTINI, including names, addresses, and amounts.

ROMEO FATTORI - Agenzia Trasporti - Corrieri Espress - Spedizioniere

Udine - Via Cavour N. 3 b. - UDINE. TELEFONO - 6.25. Milano - Torlo - Como - Roma - Firenze - Venezia - Trieste - Padova - Genova - Napoli - Palermo.

Spedizioni a grande e piccola velocità: Svincoli = Servizio di città a domicilio = Traslochi:

Leggi, Decreti e provvedimenti

L'importazione di patate da semina per la campagna agraria 1929-1930

La «Gazzetta Ufficiale» pubblica il R. D. 12-7-1929 in cui considerata la opportunità di consentire temporaneamente e con le necessarie cautele l'importazione della semenza e fermo restando il divieto d'importazione di patate di qualsiasi provenienza è consentito che chiunque intenda importare patate da semina dovrà farne domanda in carta da bollo entro il 31 agosto 1929 alla R. Stazione di patologia vegetale in Roma via Santa Susanna 13, indicando:

a) le località estere dalle quali desidera prelevare le patate da importare
b) il quantitativo (non inferiore a 500 quintali) e la qualità (originali, 1. e 2. riproduzione) che intende importare.

La domanda stessa dovrà inoltre contenere l'esplicita dichiarazione, che l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta R. Stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere, dopo l'arrivo delle patate, al R. Osservatorio fitopatologico l'elenco delle aziende nelle quali saranno eseguite le coltivazioni, con l'indicazione della superficie coltivata e della quantità di semenza impiegata, nonché al pagamento di un diritto fisso di L. 0,10 a quintale di patate da importare e che, infine, riconosce di non aver diritto a risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

La decisione definitiva ed inappellabile, in merito all'accoglimento delle domande sarà emessa da una Commissione presieduta dal direttore generale dell'agricoltura e costituita da un funzionario della Direzione generale predetta, da un funzionario della Direzione generale del commercio, dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale, da un rappresentante della Confederazione generale degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti, e da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle esportazioni.

L'importazione non potrà protrarsi oltre il 31 marzo 1930 presso le dogane seguenti: Domodossola, Chiasso, Fortezza, Udine, Genova, Napoli, Catania, Cagliari, Brindisi.

La concessione dell'autorizzazione ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata, sia nei confronti dell'importatore, che sia incorso in inosservanza delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla R. stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno punite ai sensi dell'art. 26 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Obbligo della denominazione commerciale nella dichiarazione doganale di alcune merci

La «Gazzetta Ufficiale» ha pubblicato il seguente R. D.

Visto l'art. 6 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e modificato secondo il R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960, e la legge 29 novembre 1928, n. 2676;

È tenuto che, per disposizione del citato art. 6, è deferito al Ministro per le finanze di determinare per quali voci della tariffa dei dazi doganali la descrizione delle merci, nella dichiarazione scritta deve contenere, oltre l'indicazione delle merci secondo le denominazioni della tariffa stessa, anche quella delle denominazioni commerciali; Decreta: È fatto obbligo di dichiarare, oltre che con le denominazioni della tariffa dei dazi doganali, anche con la denominazione commerciale, le merci comprese nelle seguenti voci della tariffa suindicata. (La tariffa vien data dal numero che precede ogni cosa):

- 30 - Formaggi
- 32 - Prodotti a base di caseina, per uso alimentare
- 63 - Spezie non nominate
- 117/l - Semi oleosi non nominati
- 125/h - Oli vegetali (esclusi gli oli concreti) non nominati
- 137 - Grassi non nominati
- 139/b - Cera non nominata
- 147 - Vegetali filamentososi non nominati
- 274/f - Minerali metallici non nominati
- 388 - Metalli e leghe metalliche non nominati
- 565 - Pietre, terre e minerali non metallici, non nominati
- 604 - Legno
- 607 - Legni macinati esclusi quelli per tinta e per concia e quelli medicinali
- 642 - Celluloide, cellophane, galalite, bachelite e simili

- 654 - Gomme
- 655/b - Resine altre
- 656/b - Gommoresine e balsami, altre
- 658/a 5 - Oli essenziali ed essenze non deterpenati non nominati
- 658/b - Oli essenziali ed essenze deterpenati
- 660 - Eteri per liquori e per profumeria
- 661 - Profumi sintetici e costituenti di essenze non nominati
- 713 - Prodotti chimici inorganici, non nominati
- 747 - Sali di anilina non nominati
- 748 - Derivati dall'anilina non nominati
- 750 - Derivati dalla naftalina non nominati
- 756 - Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla toluidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenetidina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati
- 760 - Derivati dal naftolo e dalla naftilamina non nominati
- 761 - Derivati dall'acido fenico non nominati
- 762 - Benzaldeide e derivati
- 763 - Prodotti sintetici per fotografia (idrocianone, fotocogeno, metolo, metilamidofenolo, etilamidofenolo e simili)
- 764 - Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, non nominati
- 767 - Alcaloidi non nominati e loro sali
- 769 - Prodotti chimici organici non nominati
- 780 - Prodotti medicinali sintetici, esclusi gli alcaloidi
- 781 - Preparazioni farmaceutiche non nominate
- 782 - Specialità medicinali
- 783 - Legni per tinta e per concia
- 784 - Radiche, cortecce e frutti, per tinta e per concia
- 786 - Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante per tinta e per concia non nominati
- 804 - Specialità per arti e per usi domestici, preparate per la vendita al minuto
- 808 - Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate
- 809 - Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamene
- 924 - Semi non oleosi
- 932 - Prodotti vegetali non nominati.

Il presente decreto è stato registrato alla Corte dei Conti ed è entrato in vigore dal 1. luglio 1929.

Tassa scambio sul legname resinoso

La «Gazzetta Ufficiale» pubblica il seguente testo di R. D.:

«Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane all'atto dell'importazione, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1929, tenuto conto dei prezzi medi del semestre in corso ragguagliati al peso, viene

determinata nelle seguenti misure:

Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni; L. 0,25; rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia 0,35. Segato: a) tavolame di 4 m. e sopra e sotto misure: travature di qualunque lunghezza L. 1; b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame) L. 0,75».

Lupofornie sentenza di Cassazione circa il fallimento delle Cooperative

Il 27 aprile 1926 il geometra Aristide Battagnin, quale liquidatore della Società anonima cooperativa «Costanza e previdenza» di Firenze, presentava al Tribunale una domanda di dichiarazione di fallimento e il Tribunale con sentenza dell'agosto 1926 respingeva la richiesta ritenendo che le cooperative non avessero carattere commerciale. La stessa domanda facevano più tardi alcuni creditori della Cooperativa e la domanda fu respinta dal Tribunale con sentenza confermata poi dalla Corte d'Appello nel luglio 1927. I creditori allora ricorsero in Cassazione.

La Suprema Corte ha sentenziato che i giudici di merito errarono affermando la natura civile della Cooperativa «Costanza e previdenza».

«La Società cooperativa, — si legge nella sentenza — non è che una Società commerciale di una delle tre specie previste dall'art. 76 del Codice di Commercio e non si distingue dalle altre se non per il modo con cui compie il suo esercizio. Ogni attività commerciale può essere esercitata a forma capitalista o a forma cooperativa nel primo caso la funzione intermediaria dello scambio si svolge, ed è esercitata a scopo di lucro; nell'altro la funzione intermediaria è assunta da un gruppo di persone interessate allo scambio che sostituiscono l'intermediario per appropriarsi il lucro. La cooperativa non può confondersi con la società civile che abbia assunto la forma delle società per azioni. Il carattere cooperativo non altera l'intima essenza dell'impresa assunta dalla società. In conseguenza se l'impresa ha scopo di lucro anche la cooperativa persegue lo stesso scopo. Se ciò non fosse l'attività delle cooperative non avrebbe ragione d'essere. Soltanto accade questo: che nelle cooperative il lucro non è conseguito da una persona estranea al vincolo sociale, sibbene dagli

stesso soci e non è necessario che si tratti di lucro in denaro. L'art. 1697 del Codice tanto in beneficio finanziario quanto nel risparmio è nell'economia di spese: l'uno e l'altro producono un vantaggio patrimoniale».

La Cassazione ha quindi ritenuto che le società cooperative, qualunque sia il loro scopo, sono sempre società commerciali, le quali pertanto soggiacciono al fallimento. La sentenza della Corte d'Appello è stata cassata e la causa è stata rinviata per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia.

I creditori possono agire contro i soci di un'azienda in liquidazione

I creditori di una società commerciale in stato di liquidazione possono, in soddisfazione dei loro crediti scelti, agire giudiziosamente contro i soci, senza previa escussione della Società, si ridurrebbe ad un mero adempimento formale per la già dimostrata mancanza di attività sociali. Così ha deciso la Cassazione in una recente sentenza.

I depositi presso i Monti di Pietà

Al 31 maggio 1929, le somme collocate in deposito presso i Monti di Pietà ammontavano a un miliardo di lire; l'anno avanti, al 31 maggio 1928, questi depositi ammontavano a 959 milioni di lire. Si è verificato dunque, nell'ultimo anno, un aumento di 41 milioni di lire, che corrisponde al 4 per cento.

Questo risultato, già apprezzabilissimo di per sé stesso, assume una portata più vasta quando si tenga conto che nell'anno più favorevole dell'anteguerra, nel 1913, i depositi presso i Monti di Pietà ammontavano a 161 milioni di lire; d'allora ad oggi, si è verificato dunque un aumento di 839 milioni di lire.

Se ci trovassimo ora nella situazione di allora, tenuto conto del mutato valore della nostra lira, la situazione al 31 maggio 1929, avrebbe dovuto presentare un ammontare di depositi pari a 590 milioni di lire, mentre questi ammontano a un miliardo di lire, il che dà sempre un aumento del 69 per cento.

Bitta BISUTTI, Udine - Tuberia Gros

G. P. Fabretto, Condirettore responsabile

Udine - Tip. D. Del Bianco e Figlio

Elastici Metalli Brevettati "PIUMA,, e "SIMPLEX,,

per letti in legno e in metallo e per divani alla turca

Concessionario esclusivo per le Province di Padova, Venezia, Belluno, Treviso, Udine, Gorizia, Trieste, Fiume


CON SEDE CENTRALE A UDINE

MOBILIFICIO ALESSANDRO CRIPPA - UDINE - Via Aquileia, 64


MOBILI d'ogni genere e per qualunque uso a **Prezzi convenienti**

Fabbrica propria **OTTOMANE MECCANICHE** trasformabili a letto di accuratissima lavorazione e garantite


L'elastico "PIUMA,, si adatta a qualsiasi tipo letto tanto in legno che in ferro.



Con l'applicazione dei quattro piedi si trasforma in un elegante sofà alla turca.



Il tipo economico "SIMPLEX,, ha le stesse doti applicazioni del "PIUMA,,.



Il "PIUMA,, per le eccezionali qualità igieniche, la sua razionale e regolabile sofficità sostituisce vantaggiosamente i vecchi cassoni elastici antigienici. — Il "SIMPLEX,, sostituisce le ormai disusate reti metalliche. Pulizia, igiene, salute si ottengono soltanto dormendo sugli elastici "PIUMA,, e "SIMPLEX,,.

Perchè sono i migliori di qualsiasi altro elastico fabbricato sia in Italia che all'Estero? 1° Perchè il tenditore (1) permette di graduare facilmente la loro elasticità mantenendo sempre un perfetto piano orizzontale a tutta la parte superiore degli elastici (2); 2° Perchè nessuna loro parte può annidare parassiti potendosi procedere facilmente alla più accurata pulizia e disinfezione; 3° Perchè tutte le molle che li compongono sono in vero acciaio e non perdono mai la loro elasticità. — Gli elastici "PIUMA,, e "SIMPLEX,, hanno una durata indefinita. — La verniciatura a smalto è inalterabile e perfetta. — L'intelaiatura è fatta in modo da ottenere la massima resistenza e permettere in pari tempo una facile pulizia. Tutte le parti degli elastici sono intercambiabili ed eventuali sostituzioni di pezzi sono fatte gratuitamente dalla nostra fabbrica.

COLLEGI, OSPEDALI, CASE DI CURA, ALBERGHI, USATE SOLTANTO GLI ELASTICI "PIUMA,, E "SIMPLEX,,.

Colla massima economia otterrete igiene, pulizia, comodità e i vostri clienti rimarranno soddisfatti dormendo bene

GARANZIA DIECI ANNI

LA FABBRICA SI IMPEGNA DI SOSTITUIRE GRATUITAMENTE QUALSIASI PEZZO CHE DOVESSE DETERIORARSI O ROMPERSI PER DIFETTO DI MATERIALE O DI LAVORAZIONE

Azienda di Assicurazioni - **PICCININI ARTURO e Figlio Rag. FRANCESCO** - Udine - Via Jacopo Marinoni N. 12

Rami Incendio - Vita - Infortuni - Grandine - Furti - Responsabilità Civile - Infedeltà speciale per Auto e Chauffeurs